

Interpretazione della circolare sul termine massimo di permanenza alla D.D.A. in relazione anche ai magistrati coordinatori, nel caso in cui l'attività di coordinamento sia delegata dal Procuratore della Repubblica.

(Risposta a quesito del 5 dicembre 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 dicembre 2001:

- visti i quesiti posti dal Procuratore Nazionale Antimafia e dalla Decima Commissione relativi alla richiesta di interpretazione della circolare sul termine massimo di permanenza nella DDA anche per i magistrati coordinatori qualora detta attività di coordinamento sia delegata dal Procuratore della Repubblica;

rilevato

- che la materia di riferimento del quesito in oggetto è disciplinata dall'art. 70 bis O.G. e dalla circolare CSM 13/2/93, modificata con le risoluzioni adottate dal Consiglio il 16/7/97 e il 13/10/99;
 - che il secondo comma dell'art. 70 bis OG prevede che il Procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della DDA e cura che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria;
 - che il contenuto dell'attività di coordinamento è chiaramente individuato come supervisione delle attività di indagine con intervento diretto sulle investigazioni e sull'impiego della polizia giudiziaria e che pertanto non è possibile configurare e realizzare un potere di coordinamento privo del potere tipico del Procuratore di intervento diretto sulle indagini e questo perchè il potere deriva dalla funzione di Procuratore capo che è titolare della direzione dell'ufficio e, come recita il 3° comma dell'art. 70 OG, esercita personalmente le funzioni del pubblico ministero;
 - che il Procuratore può delegare a magistrati dell' ufficio la gestione degli affari e può anche delegare il potere di coordinamento della DDA e ciò in quanto le due norme sopra richiamate, art. 70 3° comma e 70 bis 2° comma OG, lo prevedono;
 - che nell'esercizio della sua potestà paranormativa il CSM ha disciplinato con la citata circolare del 93, e successive modifiche, i criteri per la formazione delle DDA, il procedimento per la designazione dei sostituti addetti alle medesime, la delega del potere di coordinamento e la durata dell'incarico;
 - che gli aspetti della circolare che vengono in rilievo per dare risposta al quesito posto attengono alla delega del potere di coordinamento e alla durata massima di permanenza nella DDA;
 - che quanto alla delega il paragrafo 4 lettera b prevede che il Procuratore può delegare l'attività di coordinamento ad un aggiunto o ad un altro magistrato dell'ufficio e , sottolinea un tratto rilevante e cioè che **“la delega non può essere limitata quanto all'oggetto”**; detta affermazione contiene principi fondamentali che consentono di analizzare la delega sia dal punto di vista del soggetto delegante che dal punto di vista del soggetto delegato;
- la prima annotazione che può farsi è che il CSM ha inteso salvaguardare le prerogative del soggetto delegato, ha cioè voluto impedire la creazione di un "visconte dimezzato"; se il Procuratore decide cioè di delegare il suo potere di coordinamento, la delega deve essere integrale; il Procuratore in particolare non può conservare in capo a sé parte delle sue prerogative, ad esempio non può prevedere di delegare il controllo sulla tempestività delle reciproche informazioni tra i sostituti e riservare a sé stesso il controllo sull'impiego della polizia giudiziaria; da tale scelta deriva che il potere di coordinamento è un potere di incidenza diretta sulle indagini e se il Procuratore decide di conferirlo a un suo delegato deve farlo senza limiti e/o condizioni;
- la seconda annotazione che può farsi è che il potere di delega non ha limitazioni nel modo di esercitarsi, nel senso che il Procuratore può scegliere se delegare o no, nè soffre di limiti di tempo nel senso che il Procuratore può scegliere di tenere per se il potere di coordinamento per un certo periodo e poi decidere di delegarlo; quest'ultima condizione discende dal fatto che il potere di direzione dell'ufficio è disciplinato dalla legge e non ha limiti temporali, non essendo previsto dal nostro ordinamento un limite per incarichi direttivi;
- la terza annotazione è che l'idoneità del soggetto delegato a svolgere i poteri di coordinamento sia sotto il profilo della legittimazione che sotto il profilo delle attitudini è materia totalmente separata e diversa da quella del potere di delegare il coordinamento riconosciuta al Procuratore, tanto è vero che viene regolamentata dalla legge e dal CSM in modo del tutto autonomo;
- si pensi ad esempio al divieto imposto dalla legge, art. 70 bis 1° comma OG, per gli uditori di far parte

delle DDA; può il Procuratore conferire il suo potere di coordinamento ad un uditore che non può per legge far parte della DDA?

La risposta è ovviamente no, e la domanda è improponibile ma non per chi ritenesse che il potere di delega del Procuratore non subisce limitazioni anche in relazione alla scelta del soggetto delegato; in relazione poi alla scelta del soggetto delegato il Consiglio ha posto dei vincoli in relazione alle attitudini e ha previsto che il Procuratore proceda alla relativa individuazione rispettando delle procedure concorsuali, quali quelle disciplinate dal paragrafo 2 della circolare ai punti f e g; ciò significa che il potere di delega che non ha limiti se visto dalla parte del delegante, ha invece molti limiti se valutato dall'angolo visuale della scelta del delegato.

Ora procedendo nell'esame della disciplina riservata alla durata dell'incarico va richiamato il punto e) del paragrafo 5 della circolare che prevede l'applicabilità del limite di durata dell'incarico, fissato complessivamente in otto anni, anche al delegato del potere di coordinamento; la disposizione si inserisce, come già rilevato, nell'ambito di una regolamentazione della legittimazione del delegato che il consiglio ha ampiamente disciplinato e pertanto non c'è nessun dubbio che il limite massimo di otto anni opera anche nei confronti del soggetto delegato dal Procuratore a svolgere potere di coordinamento, potere che, si ribadisce, non può essere disgiunto da quello di svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla DDA perchè mutuato dal potere del Procuratore che non ha limiti quanto all'oggetto;

ritenere che l'espressione "in quanto compatibili" inserita nella disposizione sopra richiamata sia indicativa di un intendimento derogatorio della regola generale per i coordinatori è del tutto arbitrario; la formula richiamata è infatti una generica "valvola di sicurezza" utilizzata in altri punti della circolare come quello che prevede l'applicabilità anche alla scelta del coordinatore della procedura di cui al punto 3 "in quanto applicabile" e nessuno ha mai messo in dubbio che nella scelta del coordinatore si debba procedere al rispetto di quelle disposizioni

d e l i b e r a

di rispondere al quesito nel senso che il limite di permanenza del coordinatore delegato alla DDA è di otto anni complessivi.